



Bruxelles, 8.11.2013
COM(2013) 772 final

2013/0380 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2013 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X dello statuto stabiliscono le disposizioni relative al pagamento delle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo. A norma degli articoli 10 e 118 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, tali disposizioni si applicano per analogia agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali con sede di servizio nei paesi terzi.

La retribuzione è corrisposta in euro in Belgio ma, a richiesta del funzionario, dell'agente temporaneo o dell'agente contrattuale, può anche essere versata, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso essa viene convertita secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.

Per assicurare per quanto possibile l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione indipendentemente dalla sede di servizio, il Consiglio deve adeguare una volta all'anno i coefficienti correttori. Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche.

Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del regolamento finanziario e sono quelli in vigore alla data d'applicazione dei coefficienti correttori.

Con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88, del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987. Gli ultimi coefficienti correttori, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2012, sono stati fissati dal Consiglio con il regolamento (UE) n. 679/2013 del 15 luglio 2013.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Gli elementi della proposta sono stati discussi con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica è costituita dall'articolo 13 dell'allegato X dello statuto.

La presente proposta di regolamento del Consiglio adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2013 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in un paese terzo.

Il Consiglio deve deliberare, su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull'Unione europea, mediante procedura scritta entro il termine di un mese. Qualora uno Stato membro chieda l'esame formale della proposta della Commissione, il Consiglio deve deliberare entro un termine di due mesi.

L'allegato del regolamento del Consiglio proposto indica, per ogni sede di servizio al di fuori dell'Unione europea, i coefficienti correttori risultanti dalle parità comunicate da Eurostat per il mese di luglio 2013.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza finanziaria è limitata (in percentuale): si veda la scheda finanziaria.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2013 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'allegato X, articolo 13, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'andamento del costo della vita nei paesi terzi e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2013 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.
- (2) I coefficienti correttivi applicati sulla base del regolamento (UE) n. 679/2013 del Consiglio⁽²⁾ possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
- (3) È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttivi.
- (4) È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio 2013 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) È opportuno prevedere che tali recuperi interessino un periodo non superiore ai sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato sono riportati i coefficienti correttivi applicabili, con effetto dal 1° luglio 2013, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

² GU L 195 del 18.7.2013, pag. 3.

2. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002³), e corrispondono ai tassi applicabili al 1° luglio 2013.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto all'applicazione dei coefficienti correttori riportati nell'allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai coefficienti correttori riportati nell'allegato, per il periodo compreso fra il 1° luglio 2013 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli adeguamenti retroattivi che comportano il recupero delle somme pagate in eccesso interessano solo il periodo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è scaglionato su un periodo non superiore a 12 mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

³ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

ALLEGATO**Coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2013**

SEDE DI SERVIZIO	Parità economica luglio 2013	Tasso di cambio luglio 2013 (*)	Coefficiente correttore luglio 2013 (**)
Afghanistan (***)	0	0	0
Albania	82,78	140,580	58,9
Algeria	75,76	104,367	72,6
Angola	172,1	127,217	135,3
Argentina (***)	0	0	0
Armenia	423,1	539,500	78,4
Australia	1,485	1,39950	106,1
Azerbaijan	1,024	1,02236	100,2
Bangladesh	60,05	101,996	58,9
Barbados	3,182	2,62036	121,4
Bielorussia	7263	11550,0	62,9
Belize	1,882	2,63246	71,5
Benin	657,7	655,957	100,3
Bolivia	6,241	9,00511	69,3
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	1,217	1,95583	62,2
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	1,438	1,95583	73,5
Botswana	6,062	11,2867	53,7
Brasile	2,581	2,84200	90,8
Burkina Faso	626,2	655,957	95,5
Burundi (***)	1261	2013,63	62,6
Cambogia	4352	5361,50	81,2
Camerun	606,2	655,957	92,4
Canada	1,189	1,35990	87,4
Capo Verde	78,24	110,265	71,0
Repubblica centrafricana	666,9	655,957	101,7
Ciad	736,8	655,957	112,3
Cile	437,2	669,063	65,3
Cina	7,605	8,01320	94,9
Colombia	2142	2532,08	84,6
Comore	371,0	491,968	75,4
Congo (Brazzaville)	799,9	655,957	121,9
Costa Rica	631,9	650,623	97,1
Croazia (****)	5,821	7,45400	78,1
Cuba	0,9525	1,30320	73,1
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)	1,944	1,30320	149,2
Gibuti	214,2	231,606	92,5
Repubblica dominicana	33,21	54,4065	61,0
Ecuador	0,9947	1,30320	76,3
Egitto	5,680	9,17140	61,9
El Salvador	0,9560	1,30320	73,4
Eritrea	24,67	20,0367	123,1
Etiopia	21,89	24,3471	89,9
Figi	1,639	2,48509	66,0
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	36,47	61,6850	59,1
Gabon	648,2	655,957	98,8

Gambia	31,22	51,0000	61,2
Georgia	1,543	2,16590	71,2
Ghana	2,075	2,62335	79,1
Guatemala	8,092	10,1982	79,3
Guinea (Conakry)	6980	9033,17	77,3
Guinea-Bissau	605,6	655,957	92,3
Guyana	179,8	270,215	66,5
Haiti	48,81	57,0893	85,5
Honduras	20,69	26,5996	77,8
Hong Kong	10,45	10,1092	103,4
Islanda	157,5	162,050	97,2
India	49,68	78,4530	63,3
Indonesia (Banda Aceh)	9094	12936,1	70,3
Indonesia (Giacarta)	9932	12936,1	76,8
Iraq (***)	0	0	0
Israele	5,076	4,73800	107,1
Costa d'Avorio	634,6	655,957	96,7
Giamaica	123,8	131,208	94,4
Giappone (Tokyo)	144,0	127,930	112,6
Giordania	0,9240	0,923969	100,0
Kazakhstan (Astana)	196,4	198,460	99,0
Kenya	92,28	112,916	81,7
Kosovo (Pristina)	0,7282	1,00000	72,8
Kirghizistan	48,77	63,3131	77,0
Laos	9166	10127,0	90,5
Libano	1570	1964,57	79,9
Lesotho	6,479	12,9640	50,0
Liberia	1,504	1,30320	115,4
Libia (***)	0	0	0
Madagascar	2429	2865,05	84,8
Malawi	251,9	438,269	57,5
Malaysia	3,066	4,13620	74,1
Mali	663,7	655,957	101,2
Mauritania	239,9	396,710	60,5
Maurizio	31,65	40,3387	78,5
Messico	12,66	17,0117	74,4
Moldova	10,66	16,2640	65,5
Montenegro	0,6349	1,00000	63,5
Marocco	7,845	11,1215	70,5
Mozambico	31,95	38,5000	83,0
Myanmar	745,8	1227,61	60,8
Namibia	8,744	12,9640	67,4
Nepal	85,32	125,865	67,8
Nuova Caledonia	133,4	119,332	111,8
Nuova Zelanda	1,730	1,66400	104,0
Nicaragua	18,44	32,1974	57,3
Niger	543,2	655,957	82,8
Nigeria (Abuja)	214,8	202,198	106,2
Norvegia	10,38	7,88100	131,7
Pakistan	65,63	128,896	50,9
Panama	0,8445	1,30320	64,8
Papua Nuova Guinea	3,680	2,85144	129,1

Paraguay	3776	5830,52	64,8
Perù	3,138	3,62420	86,6
Filippine	44,45	56,4420	78,8
Russia	47,88	42,7350	112,0
Ruanda	696,0	836,494	83,2
Samoa	2,969	3,09549	95,9
Arabia Saudita	3,645	4,88700	74,6
Senegal	610,3	655,957	93,0
Serbia (Belgrado)	83,27	114,460	72,8
Sierra Leone	6948	5646,66	123,0
Singapore	1,990	1,64650	120,9
Isole Salomone	11,60	9,33521	124,3
Sud Africa	6,702	12,9640	51,7
Corea del Sud	1473	1495,51	98,5
Sud Sudan (Juba) (***)	0	0	0
Sri Lanka	122,9	168,790	72,8
Sudan (Khartoum)	5,479	7,25179	75,6
Suriname	2,649	4,30056	61,6
Swaziland	7,019	12,9640	54,1
Svizzera (Berna)	1,520	1,23260	123,3
Svizzera (Ginevra)	1,536	1,23260	124,6
Siria (***)	0	0	0
Taiwan	33,79	39,1171	86,4
Tagikistan	4,274	6,20910	68,8
Tanzania	1467	2088,16	70,3
Thailandia	32,88	40,5560	81,1
Timor Leste	1,588	1,30320	121,9
Togo	545,3	655,957	83,1
Trinidad e Tobago	6,945	8,30780	83,6
Tunisia	1,391	2,15770	64,5
Turchia	2,249	2,50700	89,7
Turkmenistan	2,208	3,71412	59,4
Uganda	2459	3416,28	72,0
Ucraina	8,002	10,4165	76,8
Emirati arabi uniti (***)	0	0	0
Stati Uniti (New York)	1,246	1,30320	95,6
Stati Uniti (Washington)	1,212	1,30320	93,0
Uruguay	26,25	26,7834	98,0
Uzbekistan	1582	2727,73	58,0
Vanuatu	143,8	127,470	112,8
Venezuela	7,313	8,19986	89,2
Vietnam	15308	27406,9	55,9
Cisgiordania - Striscia di Gaza	5,344	4,73800	112,8
Yemen	239,9	280,286	85,6
Zambia	6,854	7,14850	95,9
Zimbabwe (***)	0	0	0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. del Congo, Timor Leste).

(**) Bruxelles = 100%.

(***) Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inaffidabilità dei dati.

(****) Applicabile al personale statuario che resta in Croazia per un periodo massimo di 18 mesi dopo l'adesione, ai sensi dell'articolo 44 del trattato di adesione della Croazia all'UE.

NB: Per parità economica o parità di potere d'acquisto (PPA) si intende il numero di unità monetarie necessarie per acquistare un prodotto rispetto a Bruxelles (per ogni euro). La cifra fornita nella prima colonna (PPA) è il prodotto della moltiplicazione del tasso di cambio (TX) per il coefficiente correttore (CC). La formula aritmetica utilizzata per il calcolo del CC è pertanto la seguente: PPA (comunicata da Eurostat) divisa per TX = CC. Gli importi dovuti al personale sono calcolati applicando la PPA stabilita nella presente tabella, invariabile, e non moltiplicando ogni volta il CC per il TX della data della transazione, poiché quest'ultimo è variabile e si otterrebbe in tal modo una PPA differente (errata).

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2013 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁴

Tutti i settori e le attività sono potenzialmente interessati

1.3. Motivazione della proposta/iniziativa

1.3.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

Assicurare l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'UE indipendentemente dalla sede di servizio

1.4. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 1° luglio 2013,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.5. Modalità di gestione previste⁵

Gestione centralizzata diretta a opera della Commissione: PMO

2. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

2.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti
- La proposta ha incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio concernenti le spese per il personale della Commissione e del SEAE.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. (6)	di paesi EFTA ⁷	di paesi candidati ⁸	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a <i>bis</i> , del regolamento

⁴ ABM: *Activity Based Management* (gestione per attività) – ABB: *Activity Based Budgeting* (bilancio per attività).

⁵ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

						finanziario
	Commissione europea: XX-01.01.02, 08.01.05.01, 19.01.04.02, 19.01.04.03, 21.01.04.01, 21.01.04.10. Servizio europeo per l'azione esterna: 1100, 3000, 3001.	Non diss.	NO	NO	NO	NO

⁶ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁸ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

2.2. Incidenza prevista sulle spese

2.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anni successivi			TOTALE
DG: <.....>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti								
BGUEXX.010101		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	Non disponibile
BGUEXX.010102		-0,20	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	Non disponibile
SEAE -3001		-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	Non disponibile
SEAE -3000		-0,33	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	Non disponibile
TOTALE PARZIALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5	(Totale impegni = Totale pagamenti)	-0,58	-1,17	-1,17	-1,17	-1,17	-1,17	-1,17	Non disponibile

del quadro finanziario pluriennale									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Altre rubriche	Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale
---	----------------	---

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anni successivi			TOTALE
DG: <.....>								
• Risorse umane								
• Altre spese amministrative								
BGUE- -08.010501	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	Non disponibile
BGUE- 19.010402	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	Non disponibile
BGUE- 19.010407	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	Non disponibile
BGUE- 21.010401	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	Non disponibile
BGUE- 21.010410	-0,04	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	Non disponibile
BGUE- 19.010403	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	Non disponibile

TOTALE PARZIALE degli stanziamenti esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale stanziamenti = Totale pagamenti)	-0,09	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	Non disponibile

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anni successivi			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	-0,68	-1,35	-1,35	-1,35	-1,35	-1,35	-1,35	Non disponibile
	Pagamenti	-0,68	-1,35	-1,35	-1,35	-1,35	-1,35	-1,35	Non disponibile

2.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

2.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

2.2.3.1. Sintesi

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

2.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

2.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

2.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamento da terzi.

2.3. Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.